

## **Decalogo SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona**

Linee guida 30.11.2011

Nel corso delle IV Giornate Estensi di Medicina Legale e delle Assicurazioni, svoltesi a Ferrara dal 28 al 30 novembre 2001, venne approvato il nuovo decalogo della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) per la valutazione medico-legale del danno alla persona.

- 1) Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.
- 2) La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.
- 3) Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva.
- 4) La valutazione del danno biologico permanente deve essere formulata dopo stabilizzazione dei postumi, tenendo anche conto degli elementi prognostici aventi carattere di certezza o di elevata probabilità.
- 5) La valutazione dovrà indicare se il danno biologico permanente può essere modificato dall'applicazione di protesi e/o di protesi e di idonei trattamenti.
- 6) La valutazione del danno biologico permanente deve tener conto dello stato anteriore del danneggiato in rapporto alla maggiore o minore incidenza invalidante dei postumi che può derivarne.
- 7) In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull'integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali.
- 8) Perdite anatomiche e perdite funzionali pur interessanti lo stesso arto, organo ed apparato possono comportare diversa quantificazione percentuale del danno biologico permanente.
- 9) Le percentuali indicate nella tabella rappresentano valori orientativi, medi.
- 10) La eventuale riduzione della capacità lavorativa del danneggiato è categoria diversa rispetto alla quantificazione percentuale del medesimo; essa verrà prioritariamente espressa in termini descrittivi ed eventualmente integrata da una sintesi quantitativa.